



# COMUNE DI ASSAGO

Città Metropolitana di Milano

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20

Data 21-04-2023

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di aprile, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale per le ore 19:30 mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione del punto in oggetto risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presente/Assente
Carano Lara	SINDACO	Presente
Musella Graziano	CONSIGLIERE	Presente
Burgazzi Mario	CONSIGLIERE	Presente
Morandotti Mario Walter	CONSIGLIERE	Presente
La Rosa Marco	CONSIGLIERE	Presente
Masini Paola	CONSIGLIERE	Presente
Santagostino Donatella	CONSIGLIERE	Presente
Pagliuca Francesco	CONSIGLIERE	Assente
Incarbone Rosaria	CONSIGLIERE	Presente
Raimondo Domenico	CONSIGLIERE	Assente
Piccolo Concetta Simona	CONSIGLIERE	Assente
Vieri Roberta K.M.	CONSIGLIERE	Assente
Murolo Roberto	CONSIGLIERE	Assente

### SINDACO E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13

#### Presenti con diritto di voto n°. 8

Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Roberta Beltrame, in qualità di Segretario Generale, che provvede alla redazione del presente verbale.

Constato il numero legale degli intervenuti il Presidente del Consiglio, Graziano Musella assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente pone in trattazione il sesto punto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

### Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

### Considerato che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 43 del 27.07.2020 veniva approvato il “regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), in quanto l'art. 1, comma 738,

della L. 27 dicembre 2019, n. 160, aveva abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale IUC facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

- si rende necessario recepire le modifiche apportate al Codice Ambientale dal D.lgs. 116/2020, aventi riflessi sulla gestione del prelievo sui rifiuti, sintetizzabili nel superamento del concetto di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani e nella possibilità di uscita dal sistema di privativa comunale da parte delle utenze non domestiche ex art. 238 comma 10;
- ARERA con la delibera n. 15 del 18/01/2022, ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti (TQRIF) contenente un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni (quattro schemi regolatori);
- il Comune di Assago, in qualità di ente territorialmente competente, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 27.04.2022 individuava, per il periodo di riferimento 2022-2025, lo schema regolatorio di riferimento per la regolazione della qualità contrattuale e tecnica nel livello qualitativo minimo;

**Appurato** che l'operatività degli obblighi contenuti nel TQRIF a decorrere dal 01 gennaio 2023 presuppone l'approvazione di modifiche ai regolamenti comunali recanti la disciplina in materia di gestione tari (art. 1 co. 1.2 della delibera 15/2022/R/RIF);

**Visto** che le necessitate modifiche hanno ingenerato delle riflessioni sul coordinamento delle disposizioni contenute nel TQRIF con la legge istitutiva della Tari, L 147/2013 art. 1 commi 641-668. A tal proposito l'IFEL, con la propria nota del 06/04/2022, ha messo in evidenza la problematica esistente nell'esercizio dei poteri regolatori di ARERA nell'ambito della gerarchia delle fonti normative, ciò in quanto la norma che ha istituito ARERA non ha esplicitamente autorizzato deroghe o modifiche a norme di legge (art. 1 co. 527 L.205/2017);

**Tenuto conto** di quanto sopra, si è proceduto a adeguare il vigente regolamento comunale agli obblighi contrattuali di cui sopra redigendo un nuovo regolamento, nel rispetto ed osservanza della norma di rango primario (L.147/2013); la scelta operata consiste nell'approvare il regolamento recante la disciplina in materia di TARI adeguato alle disposizioni del TQRIF, in premessa dettagliate, riorganizzato sotto un profilo strutturale nei contenuti previgenti in una struttura più agevole per gli operatori del settore;

**Esaminato** lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

### **Richiamati**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,*

*esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15 che prevede che le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

#### **Dato atto che:**

- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che prevede, all'art. 1, comma 775, che, “in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”. La proroga del termine al 30 aprile 2023 va a modificare quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2022;
- per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

#### **Acquisiti**

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

### **Ritenuto**

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Il Presidente illustra la proposta in oggetto;

Non essendovi ulteriori interventi, con votazione unanime favorevole resa a norma di legge,

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 47 articoli, allegato A) alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, vista la sua approvazione entro i termini di legge;
4. di provvedere ad inviare, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata votazione unanime favorevole resa a norma di legge,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**La seduta termina alle ore 20:45**

Si allega il testo integrale degli interventi come da registrazione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Firmato digitalmente  
Il Presidente del Consiglio  
Graziano Musella

Firmato digitalmente  
Il Segretario Generale  
Dott.ssa Roberta Beltrame

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Roberta Beltrame